## ART. XI.4 - ZONE F2. ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI A DESTINAZIONE FLESSIBILE

(c1) Comprendono le aree destinate ad :

1. attrezzature civili ovvero attrezzature pubbliche amministrative, annonarie, culturali, partecipative, associative , ricreative, sociali, di pubblica sicurezza e vigilanza, di prevenzione incendi;
2. attrezzature sanitarie ed assistenziali,
3. attrezzature per il culto, edifici per il culto, attrezzature culturali, partecipative, associative , ricreative, sociali;
4. attrezzature cimiteriali

(c2) In tali zone il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto; nei casi di aree inedificate e senza specifica simbologia, è richiesta la preventiva redazione e approvazione di un progetto d'insieme, redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera zona omogenea, nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti seguenti:

(c3) In sede di progettazione dei nuovi interventi, dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione e la sistemazione a verde delle aree di pertinenza, nel rispetto dei seguenti indici:

| | |
|---|---|
| - Indice utilizzazione territoriale = | 0,50 mq/mq. |
| - Superficie fondiaria massima = | 50% della superficie territoriale |
| - Area urbanizzazione primaria = | 25% della superficie territoriale |
| - Aree urbanizzazione secondaria = | 25% della superficie territoriale |
| - Rapporto di copertura = | 40% della Sf; |
| - Uf = | 1 mq/mq |
| - Vl = | 1 |
| - Parcheggi ( tipo a ) = | Vedi Tab1 (art IV 3) |
| - Parcheggi ( tipo b )= | mq. 10/100 mq St |
| - Distanza dai confini = | m. 10 |
| - Distanza dalle strade = | non inferiore a m.10.[20] |
| - Verde permeabile = | 40% della superficie fondiaria |
| - Hmax delle fronti = | m. libera |

(c4) In tali aree è ammessa la realizzazione di attrezzature sanitarie private, nel rispetto delle specifiche norme nazionali e regionali vigenti, con gli stessi indici e prescrizioni stabilite per le analoghe attrezzature pubbliche ai commi precedenti .

(c5) Nelle zone F24 sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria. Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi e servizi di carattere generale al cimitero; di norma ogni struttura avrà carattere precario e di facile rimozione e potrà essere autorizzata previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell'Amministrazione comunale. Il rilascio del permesso di costruire alle piccole costruzioni di cui sopra saranno a titolo precario.
Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le porzioni di zone residenziali o produttive, incluse nel perimetro che definisce la zona di rispetto cimiteriale, non sono computabili ai fini del calcolo dei volumi e superfici utili edificabili eccetto che per le zone agricole E1 ed E2.
Le aree vincolate a zona di rispetto dei cimiteri, indicate negli elaborati di piano, sono soggette alla disciplina stabilita dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e

[20] - se assenti come da nuovo Codice della Strada